Adempimenti enti locali L.R. 68/2011

Riferimenti l.r. 68/2011	Adempimento	Termini	Provvedimenti attuativi R.T	Effetti inadempienza
Titolo II – Cooperazione finanziaria				
Articolo 9 - Adempimenti degli enti locali e della Regione	<u>Comma 1:</u> I comuni, le province e i loro enti associativi sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale i seguenti dati: a) il certificato al bilancio di previsione e il certificato di conto di bilancio approvati annualmente, nonché, per le unioni di comuni, i provvedimenti di riequilibrio eventualmente adottati e la tabella di cui all'articolo 44, comma 2 *(verifica condizione di ente strutturalmente deficitario per le unioni di comuni*); b) le informazioni finanziarie di monitoraggio del patto di stabilità territoriale; c) le informazioni finanziarie di monitoraggio per la verifica del livello di indebitamento; d) le informazioni necessarie per l'alimentazione e il mantenimento degli archivi regionali utilizzati per il contrasto all'evasione e alle violazioni amministrative.	Gli enti locali trasmettono gli atti di cui al comma 1, lettera a), nei termini e con le modalità con i quali vi provvedono nei confronti degli organi dello Stato. Tali termini possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale.	Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, sono individuate le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), e sono stabiliti i termini e le modalità per la loro trasmissione. Con deliberazione della Giunta regionale possono altresì essere modificati i termini e le modalità di trasmissione degli atti di cui al comma 1, lettera a).	Gli enti che non trasmettono nei termini stabiliti gli atti del comma 1, sono esclusi: dalla possibilità di presentare la richiesta di rideterminazione dell'obiettivo programmatico cui all'articolo 12, comma 4; di accedere ai contributi per la riduzione dell'indebitamento di cui all'articolo 16; di accedere ai benefici previsti dall'articolo 14 relativi alla partecipazione all'accertamento dei tributi regionali. Se l'ente inadempiente è un'unione di comuni, questa non può accedere al contributo di cui all'articolo 90. Se l'ente inadempiente è un comune in situazione di maggior disagio di cui all'articolo 82, comma 1, questo non può accedere al contributo di cui all'articolo medesimo

Riferimenti l.r. 68/2011	Adempimento	Termini	Provvedimenti attuativi R.T	Effetti inadempienza
Titolo III – Norme per l'esercizio associato di funzioni				
Articolo 20 - Esercizio associato mediante convenzione.	Se un comune esercita una funzione mediante convenzione con una unione di cui non fa parte e successivamente intende esercitare la stessa funzione partecipando ad un'altra unione è tenuto a comunicare ai soggetti sottoscrittori della convenzione l'atto di approvazione dello statuto.			
Articolo 24 - Unione di comuni. Articolo 57 - Termini per l'esercizio delle funzioni fondamentali.	Art. 24, c. 6: L'unione e i comuni associati trasmettono alla Giunta regionale l'atto di costituzione, lo statuto, le modifiche statutarie, le deliberazioni di recesso e di scioglimento, gli atti relativi alla composizione degli organi di governo e gli altri atti previsti dalla presente legge. **Adempimento da coordinare con le disposizioni dell'articolo 57 (Termini per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali), comma 2:** I comuni tenuti all'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali, entro quindici giorni dall'adozione o dalla modifica degli atti associativi, sono tenuti a trasmetterli alla Giunta regionale e alle prefetture - uffici territoriali del governo competenti per territorio. **Attenzione: disposizione da coordinare anche con articolo 50.** Per le unioni che esercitano funzioni conferite dalla Regione, le modifiche statutarie inerenti il recesso di comuni o lo scioglimento dell'unione devono essere comunicate preventivamente alla Giunta regionale da parte dei sindaci dei comuni, secondo le modalità e i termini stabiliti dall'articolo 50.	Articolo 24, comma 6: Salvo diversa previsione della legge, gli atti sono trasmessi entro dieci giorni dalla loro esecutività. Articolo 57, c. 2: 15 giorni dall'adozione o dalla modifica degli atti associativi Coordinando le due norme tra loro ne consegue che per gli atti associativi inerenti le funzioni fondamentali la trasmissione da parte dei comuni obbligati all'esercizio associato alla Giunta regionale deve aver luogo entro quindici giorni dall'adozione o dalla relativa modifica. Per quanto invece riguarda i restanti atti vige il termine di dieci giorni dalla loro esecutività.		La mancata trasmissione della documentazione produce effetti sulla concessione dei contributi alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 90 in quanto sulla base dello statuto dell'unione è accertato l'esercizio delle funzioni e sono individuati i comuni che ne fanno parte. A regime, la mancata trasmissione, in particolare, degli atti relativi all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali produce altresì effetti sulla concessione dei contributi annuali ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio (articolo 82), dal momento che, ai fini dell'individuazione dei comuni beneficiari, i comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali sono presi in considerazione, tra i comuni potenzialmente beneficiari del contributo in ragione della graduatoria del disagio, solo se hanno adempiuto a tale

Riferimenti l.r. 68/2011	Adempimento	Termini	Provvedimenti attuativi R.T	Effetti inadempienza
				obbligo.
Articolo 40 – Comunicazione della spesa per il personale	Le unioni di comuni, per le finalità di cui agli articoli 50 (*Disposizioni sulle unioni che esercitano funzioni conferite dalla Regione)*, 90, comma 9 *(contributi alle unioni di comuni sulla base di indicatori di efficienza)*, e 95, comma 1, lettera b) *(trasferimento di quota parte delle risorse regionali per l'esercizio delle funzioni conferite in ragione del trasferimento delle funzioni conferite alle unioni di comuni)*, della legge trasmettono alla Giunta regionale l'elenco dei dipendenti, specificando il costo annuale di ciascuno di essi e le funzioni cui risulta assegnato in via esclusiva o prevalente, evidenziando, ove ricorra il caso, il personale che svolge le funzioni conferite dalla Regione.	Annualmente.	Contenuti, modalità e termini di presentazione saranno definiti con deliberazione di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 90, c.12 (adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi).	La mancata comunicazione della spesa del personale determina l'impossibilità di concedere i contributi alle unioni di comuni sulla base di indicatori di efficienza ai sensi dell'articolo 90, c. 9.
Capo III - Esercizio associato mediante unione di comuni Sezione IV – Disposizioni sulla gestione finanziaria Articolo 42 – Disciplina generale	Le unioni di comuni trasmettono ai comuni associati i bilanci, i provvedimenti di riequilibrio, i rendiconti approvati.	Entro dieci giorni dall'esecutività dell'atto di approvazione		Ai sensi dell'articolo 172 del TUEL il rendiconto dell'unione di comuni è allegato al bilancio di previsione dei comuni che ne fanno parte.
Articolo 43 – Referto del controllo di gestione	Le unioni di comuni, tenute a applicare il controllo di gestione, devono dare comunicazione alla Giunta regionale dell'avvenuta trasmissione del referto alla Corte dei Conti			
Articolo 44 – Unioni di comuni deficitarie	Le unioni di comuni devono trasmettere alla Giunta regionale la tabella inerente la verifica della condizione di ente strutturalmente deficitario	Da definire con deliberazione della Giunta regionale.	La tabella è approvata dalla Giunta regionale. La Regione dovrà fissare termini e modalità di trasmissione	L'unione di comuni non può accedere al contributo di cui all'articolo 90.
Articolo 48 – Mancata approvazione dei bilanci	I presidenti delle unioni di comuni sono tenuti a dare comunicazione alla Giunta regionale dell'avvenuta approvazione del	La comunicazione deve essere trasmessa entro dieci giorni dall'esecutività dell'atto di		Si attiva la procedura prevista dall'articolo 48 per la mancata approvazione del bilancio e la

Riferimenti l.r. 68/2011	Adempimento	Termini	Provvedimenti attuativi R.T	Effetti inadempienza
	bilancio di previsione, e dell'adozione dei provvedimenti di riequilibrio se necessari ai sensi di legge.	approvazione.		mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio nei termini di legge. La mancata approvazione del bilancio comporta altresì l'impossibilità di accedere ai contributi dell'articolo 90.
Articolo 50 – Disposizioni sulle unioni che esercitano funzioni conferite dalla Regione	Per le unioni che esercitano funzioni conferite dalla Regione in caso di recesso di comuni, con le relative modifiche statutarie, e di scioglimento dell'unione il sindaco del comune che intende recedere e i sindaci dei comuni che intendono apportare la modifica statutaria oppure sciogliere l'unione ne danno comunicazione alla Giunta regionale	Comunicazione preventiva, non ci sono termini specifici	La Giunta regionale, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, con propria deliberazione prende atto di quanto espresso dai sindaci e stabilisce la data di decorrenza del recesso, delle modifiche statutarie o dello scioglimento dell'unione.	Fino alla data di decorrenza stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale gli atti di recesso, di modifica dello statuto dell'unione, di scioglimento dell'unione non producono effetti e l'unione resta obbligata allo svolgimento delle funzioni regionali conferite.
Articolo 54 – Dimensione territoriale adeguata per l'esercizio delle funzioni dei comuni	Eventuale proposta di iniziativa dei comuni per la modifica degli ambiti dell'allegato A, presentata d'intesa tra i comuni. La modifica può riguardare anche la costituzione di aggregazioni con comuni non ricompresi nell'allegato A.		Delibere della Giunta regionale di modifica dell'allegato A	Procedimento facoltativo.
Articolo 57 – Termini per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali	I comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali completano detto esercizio entro i termini previsti dall'articolo 14, comma 31, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010.	Termini fissati dall'articolo 14, comma 31, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010.		
Articolo 60 – Proposta di aggregazione e istituzione dell'unione di comuni a disciplina differenziata	1. I comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 138/2011 convertito dalla legge 148/2011, trasmettono alla Giunta regionale, nei termini stabiliti dal comma 8 dell'articolo 16 medesimo, la proposta di aggregazione e la documentazione ivi prevista. 2. La proposta di aggregazione deve	Termini stabiliti dal comma 8 dell'articolo 16 del decreto-legge 138/2011 (sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, ovvero 17 settembre 2011)		Se i comuni non hanno formalizzato la proposta nei termini e con le modalità di cui all'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 138/2011 la Giunta regionale definisce l'aggregazione considerando i soli comuni contermini, della medesima provincia, aventi popolazione non superiore a 1.000 abitanti.

Riferimenti l.r. 68/2011	Adempimento	Termini	Provvedimenti attuativi R.T	Effetti inadempienza
	essere presentata anche dai comuni di cui al comma 1 che, alla medesima data, risultano far parte di unioni di comuni a disciplina ordinaria. La proposta di aggregazione con comuni di cui al comma 1 può essere presentata, con le medesime modalità di cui al comma 8 dell'articolo 16 del decreto-legge 138/2011, anche da comuni superiori a 1.000 abitanti.			Se i comuni hanno formalizzato una proposta, ma solo alcuni di essi hanno provveduto nei termini e con le modalità di cui all'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 138/2011 la Giunta regionale definisce l'aggregazione considerando i soli comuni contermini che hanno provveduto ad approvare nei termini la proposta iniziale, a condizione che gli stessi comuni la riapprovino con le stesse formalità entro il 30 novembre 2012. In caso diverso, la Giunta regionale definisce l'aggregazione ai sensi della lettera a) del comma 3.
Titolo IV – Riordino di enti				
Articolo 69 – Disciplina dei rapporti tra unione e comuni non associati per casi particolari	Le unioni costituite ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 37/2008 e dell'articolo 67 della l.r. 68/2011, senza la partecipazione di tutti i comuni originariamente facenti parte della comunità montana cui l'unione è subentrata, sono tenute ad inviare alla Giunta regionale l'atto di ricognizione e di stima del valore dei beni immobili e delle partecipazioni societarie provenienti dalla disciolta comunità montana, a suo tempo acquisiti con il concorso del comune non aderente all'unione.		Delibera della Giunta regionale sull'atto di ricognizione e di stima trasmessi	
Titolo V – Politiche per i territori				

Riferimenti l.r. 68/2011	Adempimento	Termini	Provvedimenti attuativi R.T	Effetti inadempienza
Articolo 90 - Contributi alle unioni di comuni.	Ai fini della concessione dei contributi alle unioni di comuni in ragione della popolazione residente in territorio montano (comma 7, lettera c, a decorrere dall'anno 2012 la popolazione di cui all'Allegato B, per i comuni il cui territorio è classificato in parte montano, può essere aggiornata, con provvedimento della struttura regionale competente, se l'unione di comuni o i singoli comuni interessati trasmettono entro il 31 gennaio i dati della popolazione riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente. I dati della popolazione sono considerati solo se l'aggiornamento consiste in un incremento di popolazione, rispetto all'anno precedente, di almeno il 5 per cento.	31 gennaio di ciascun anno.	Provvedimento della struttura regionale competente di aggiornamento della popolazione di cui all'allegato B per comuni parzialmente montani.	Il mancato aggiornamento fa sì che continui ad essere presa in considerazione la popolazione montana di cui all'allegato B della legge.
Articolo 92 – Iniziative per garantire i servizi di prossimità	Le unioni di comuni beneficiarie dei contributi per l'attivazione nel territorio di servizi di prossimità di cui all'articolo 90, c. 8, sono tenute a presentare una relazione sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti	Da definire con la deliberazione di Giunta regionale di attuazione dell'articolo 90.	Modelli e termini di presentazione sono definiti con la deliberazione della Giunta regionale di attuazione dell'articolo 90.	All'unione di comuni che non presenta la relazione non sono concedibili ulteriori risorse inerenti i servizi di prossimità.